

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO BONACCORSI DI PATTI

Seduta del 17/04/2026

FATTO

Parte ricorrente riferisce di aver ricevuto in data 13.03.2025 un SMS apparentemente riconducibile all'intermediario in cui, con il pretesto di verificare alcuni dati relativi al suo conto, lo si invitava a seguire il link allegato. Persuaso della veridicità del messaggio, il ricorrente ha seguito le indicazioni ricevute, fino ad autorizzare inconsapevolmente un bonifico istantaneo di 1.430,00 € a favore di un terzo. Avvedutosi della truffa e contattata la propria banca, il ricorrente ha chiesto il recall dell'operazione, che, tuttavia, non è andato a buon fine perché le somme erano già state prelevate dal conto di destinazione da parte del truffatore. Parte ricorrente chiede la retrocessione dell'importo relativo alle operazioni contestate. Nelle controdeduzioni l'intermediario A – prestatore di servizi di pagamento del ricorrente – afferma che l'operazione contestata è stata disposta in autonomia dal ricorrente e deve considerarsi autorizzata e non può, pertanto, trovare applicazione la disciplina nelle operazioni non autorizzate di cui al d.lgs. n. 11/2010. Asserisce che la frode è ascrivibile esclusivamente alla colpa grave del ricorrente, il quale, senza alcuna verifica preliminare presso i canali ufficiali della banca, ha disposto in autonomia un bonifico ad un soggetto terzo sconosciuto su indicazione del truffatore. L'intermediario rappresenta che sul piano dell'autenticazione, l'operazione non ha presentato alcuna anomalia. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Nelle controdeduzioni l'intermediario B – prestatore di servizi di pagamento del beneficiario del bonifico – ha chiarito che, al momento della ricezione del recall il 14/03/2025, il denaro era già stato prelevato dal conto di destinazione e il recall ha per questo avuto esito negativo. Per il resto, sottolinea la propria estraneità alla vicenda, chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente chiede la restituzione della somma di 1.430,00 €, corrispondente a un bonifico istantaneo eseguito dal conto del ricorrente a seguito della ricezione di un SMS (non prodotto) asseritamente riconducibile alla Banca. Le operazioni contestate sono state effettuate sotto la vigenza del d.lgs.

11/2010, così come modificato dal d.lgs. 218/2017, che ha recepito la nuova Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (c.d. PSD 2). Si rileva che tali operazioni sono altresì successive alla data di entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) n. 2018/389 della Commissione. Il ricorrente non ha prodotto alcuna denuncia e, nel ricorso, ha ricostruito i fatti in modo sintetico, limitandosi ad affermare di aver ricevuto un SMS spoofed in cui lo si invitava a verificare alcuni dati del suo conto tramite un link e di aver seguito le indicazioni ricevute fino all'involontaria autorizzazione di un bonifico istantaneo. L'intermediario afferma che, sulla base di questa ricostruzione, l'operazione contestata debba considerarsi autorizzata dallo stesso ricorrente e, quindi, esclusa dall'ambito applicativo degli artt. 9 ss d.lgs. n. 11/2010, relativi alle operazioni non autorizzate. Ciò posto, il ricorrente descrive una truffa ascrivibile all'ipotesi di smishing con sms spoofed, in quanto precisa che il messaggio civetta proveniva dall'intermediario. Tuttavia, nel caso di specie si sottolinea che non è stato prodotto lo screenshot della chat contenente il messaggio civetta. Inoltre, la ricostruzione del ricorrente non è stata trasposta in una denuncia. Con riguardo all'intermediario B, il ricorrente lamenta che il recall non sia andato a buon fine. Sul punto, l'intermediario B ha documentato che al momento della ricezione della richiesta di recall del 14/03/2025 la liquidità era già stata prelevata dal truffatore. Al riguardo il Collegio ritiene inammissibile la domanda proposta nei confronti dell'intermediario B, in quanto soggetto privo di legittimazione passiva. In base alla ricostruzione dell'intermediario A, vi è stato anzitutto l'accesso all'home banking tramite pc, utilizzando credenziali statiche di accesso (elemento di conoscenza) e la digitazione del PIN (secondo elemento di conoscenza) sullo smartphone del ricorrente (elemento di possesso). Il Collegio rileva che le evidenze prodotte dall'intermediario attestano il descritto sistema di autenticazione (cfr. "validazionePIN" e "sendpushnotification"). L'operazione inoltre è stata poi inserita dall'home banking e autenticata tramite la digitazione del PIN (elemento di conoscenza) sullo smartphone del ricorrente (elemento di possesso) a seguito della ricezione di una notifica push. I log prodotti dalla banca confermano questa ricostruzione, da cui emerge il coinvolgimento della token app a seguito della ricezione di una notifica push. Il Collegio pertanto accerta un comportamento poco diligente ed improntato a negligenza da parte del ricorrente, dovendosene rilevare la colpa grave con conseguente rigetto della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE